

**Regolamento
Regolamento delle operazioni con parti correlate e
soggetti connessi**

Rev. 01

Identificativo del documento				
Codice documento	REG	16	01	N° pagine: 14
	Tipo doc.	N°	Versione	

Approvato da:	Consiglio di Amministrazione	21 maggio 2012
----------------------	------------------------------	----------------

Storia delle modifiche	
Versione	Descrizione modifica
01	Prima emissione, a seguito dell'emanazione della Nuova Normativa di Vigilanza in materia

Indice

1. Scopo del documento	4
2. Definizioni	4
3. Identificazione dei Soggetti Collegati	7
3.1 Procedura per il censimento dei soggetti collegati	7
4. Operazioni con Soggetti Collegati	8
1) Operazioni rilevanti:	8
a) Operazioni di maggiore rilevanza	8
b) Operazioni di minore rilevanza	8
2) Operazioni di importo esiguo	8
5. Limiti prudenziali	8
6. Processo di istruttoria e delibera	9
6.1 Fase deliberativa	9
6.2 Le operazioni di importo esiguo	10
6.3 Le operazioni di minore rilevanza	10
6.4 Le operazioni di maggiore rilevanza	11
6.5 Le operazioni aventi natura diversa da quella creditizia con Soggetti Collegati	11
7. Controlli	11
8. Linee di comportamento degli esponenti aziendali in situazioni di potenziale conflitto d'interessi	12

1. Scopo del documento

Il presente documento ha lo scopo di disciplinare la procedura per l'individuazione, l'approvazione e l'esecuzione delle operazioni con Parti Correlate e Soggetti Connessi (nel seguito, collettivamente i Soggetti Collegati) poste in essere dalla Banca direttamente ovvero per il tramite di società controllate.

Il Regolamento come le eventuali modifiche necessarie e/o opportune in virtù di modifiche normative e/o organizzative sono proposte e deliberate dal Consiglio di Amministrazione della Banca.

La fonte normativa presa in considerazione per il Regolamento è il Titolo V, Capitolo 5 "Attività di rischio e conflitti di interesse nei confronti di soggetti collegati" delle Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche di Banca d'Italia. Oltre a tale regolamento si è tenuto in considerazione quanto previsto in materia dal Codice Civile e dal Testo Unico Bancario.

2. Definizioni

Ai fini del presente Regolamento, in aggiunta ai termini eventualmente definiti in altre clausole del documento stesso, i seguenti termini e definizioni avranno il significato di seguito specificato:

"Soggetti collegati": l'insieme costituito da una parte correlata e da tutti i soggetti a essa connessi. Per l'applicazione a livello individuale, le singole banche appartenenti a un gruppo bancario fanno riferimento al medesimo perimetro di soggetti collegati determinato dalla capogruppo per l'intero gruppo bancario.

"Parti correlate": i soggetti di seguito indicati, in virtù delle relazioni intrattenute con una banca:

- 1) **l'esponente aziendale**: i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso una banca (gli amministratori e i sindaci).
- 2) **il partecipante**: il soggetto tenuto a chiedere le autorizzazioni di cui agli articoli 19 e ss. del TUB (*).
- 3) **il soggetto, diverso dal partecipante**, in grado di nominare, da solo, uno o più componenti dell'organo con funzione di gestione o dell'organo con funzione di supervisione strategica, anche sulla base di patti in qualsiasi forma stipulati o di clausole statutarie aventi per oggetto o per effetto l'esercizio di tali diritti o poteri;
- 4) **una società o un'impresa anche costituita in forma non societaria** su cui la banca o una società del gruppo bancario è in grado di esercitare il controllo o un'influenza notevole.

(*) **Art. 19 TUB**: la Banca d'Italia autorizza preventivamente l'acquisizione a qualsiasi titolo di azioni o quote di banche da chiunque effettuata quando comporta, tenuto conto delle azioni o quote già possedute, una partecipazione superiore al 5 per cento del capitale della banca rappresentato da azioni o quote con diritto di voto e, indipendentemente da tale limite, quando la partecipazione comporta il controllo della banca stessa.

"Parte correlata non finanziaria": una parte correlata che eserciti in prevalenza, direttamente o tramite società controllate, attività d'impresa non finanziaria come definita nell'ambito della disciplina delle partecipazioni detenibili dalla banca. Si è in presenza di una parte correlata non finanziaria allorché le attività diverse da quelle bancarie, finanziarie e assicurative eccedono il 50 % del totale delle attività complessive. La nozione include anche il partecipante e una delle parti correlate di cui ai numeri 3 e 4 della relativa definizione che sia società di partecipazioni qualificabile come impresa non finanziaria ai sensi della richiamata disciplina delle partecipazioni detenibili.

"Soggetti connessi":

1. le società e le imprese anche costituite in forma non societaria controllate da una parte correlata;
2. i soggetti che controllano una parte correlata tra quelle indicate ai numeri 2 e 3 della relativa definizione, ovvero i soggetti sottoposti, direttamente o indirettamente, a comune controllo con la medesima parte correlata;
3. gli stretti familiari di una parte correlata e le società o le imprese controllate da questi ultimi;

“**stretti familiari**”, i parenti fino al secondo grado e il coniuge o il convivente more-uxorio di una parte correlata, nonché i figli di quest'ultimo.

Parenti di primo grado: figli e genitori; parenti di secondo grado: fratelli e sorelle, nipoti e nonni.

“**Soggetti art. 136 TUB**”: Trattasi degli esponenti bancari riconducibili a:

1. Chi svolge funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso una banca non può contrarre obbligazioni di qualsiasi natura o compiere atti di compravendita, direttamente od indirettamente, con la banca che amministra, dirige o controlla, se non previa deliberazione dell'organo di amministrazione presa all'unanimità e col voto favorevole di tutti i componenti dell'organo di controllo, fermi restando gli obblighi previsti dal codice civile in materia di interessi degli amministratori e di operazioni con parti correlate.

2. Le medesime disposizioni si applicano anche a chi svolge funzioni di amministrazione, direzione e controllo, presso una banca o società facenti parte di un gruppo bancario, per le obbligazioni e per gli atti indicati nel punto precedente posti in essere con la società medesima o per le operazioni di finanziamento poste in essere con altra società o con altra banca del gruppo. In tali casi l'obbligazione o l'atto sono deliberati, con le modalità previste dal punto precedente, dagli organi della società o banca contraente e con l'assenso della capogruppo.

2 bis. Per l'applicazione dei suddetti punti 1 e 2 rilevano anche le obbligazioni intercorrenti con società controllate dai soggetti di cui ai medesimi commi o presso le quali gli stessi soggetti svolgono funzioni di amministrazione, direzione o controllo, nonché con le società da queste controllate o che le controllano. Il presente comma non si applica alle obbligazioni contratte tra società appartenenti al medesimo gruppo bancario ovvero tra banche per le operazioni sul mercato interbancario.

3. L'inosservanza delle disposizioni dei commi 1, 2 e 2-bis è punita con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da 206 a 2.066 Euro.

“**Soggetti art. 2391 cc**”: Trattasi degli amministratori portatori di interesse nei confronti di una determinata operazione. In particolare l'art. 2391 del codice civile disciplina quanto segue:

1. L'amministratore deve dare notizia agli altri amministratori e al collegio sindacale di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della società, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata; se si tratta di amministratore delegato, deve altresì astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa l'organo collegiale, se si tratta di amministratore unico, deve darne notizia anche alla prima assemblea utile.

2. Nei casi previsti dal precedente comma la deliberazione del consiglio di amministrazione deve adeguatamente motivare le ragioni e la convenienza per la società dell'operazione.

3. Nei casi di inosservanza a quanto disposto nei due precedenti commi del presente articolo ovvero nel caso di deliberazioni del consiglio o del comitato esecutivo adottate con il voto determinante dell'Amministratore interessato, le deliberazioni medesime, qualora possano recare danno alla società possono essere impugnate dagli amministratori e dal collegio sindacale entro novanta giorni dalla loro data; l'impugnazione non può essere proposta da chi ha consentito con il proprio voto alla deliberazione se sono stati adempiuti gli obblighi di informazione previsti dal primo comma. In ogni caso sono salvi i diritti acquistati in buona fede dai terzi in base ad atti compiuti in esecuzione della deliberazione.

4. L'amministratore risponde dei danni derivati alla società dalla sua azione od omissione.

5. L'amministratore risponde altresì dei danni che siano derivati alla società dalla utilizzazione a vantaggio proprio o di terzi di dati, notizie o opportunità di affari appresi nell'esercizio del suo incarico.

“**controllo**”: ai sensi dell'articolo **23 TUB**: il controllo sussiste, anche con riferimento a soggetti diversi dalle società, nei casi previsti dall'articolo 2359, commi primo e secondo, del codice civile. Inoltre il controllo si considera esistente nella forma dell'influenza dominante, salvo prova contraria, allorché ricorra una delle seguenti situazioni:

1) esistenza di un soggetto che, in base ad accordi con altri soci, ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza degli amministratori ovvero dispone da solo della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria;

2) possesso di una partecipazione idonea a consentire la nomina o la revoca della maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione;

3) sussistenza di rapporti, anche tra soci, di carattere finanziario e organizzativo idonei a conseguire uno dei seguenti effetti:

- a) la trasmissione degli utili o delle perdite;
 - b) il coordinamento della gestione dell'impresa con quella di altre imprese ai fini del perseguimento di uno scopo comune;
 - c) l'attribuzione di poteri maggiori rispetto a quelli derivanti dalle azioni o dalle quote possedute;
 - d) l'attribuzione a soggetti diversi da quelli legittimati in base all'assetto proprietario di poteri nella scelta di amministratori e dei dirigenti delle imprese.
- 4) assoggettamento a direzione comune, in base alla composizione degli organi amministrativi o per altri concordanti elementi.

Ai sensi dell'art. 2359 c.c sono considerate società controllate:

- 1) le società in cui un'altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria;
- 2) le società in cui un'altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria;
- 3) le società che sono sotto influenza dominante di un'altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa.

Rilevano come controllo anche le situazioni di controllo congiunto, inteso come la condivisione, contrattualmente stabilita, del controllo su un'attività economica. In tal caso si considerano controllanti:

- a. i soggetti che hanno la possibilità di esercitare un'influenza determinante sulle decisioni finanziarie e operative di natura strategica dell'impresa;
- b. gli altri soggetti in grado di condizionare la gestione dell'impresa in base alle partecipazioni detenute, a patti in qualsiasi forma stipulati, a clausole statutarie, aventi per oggetto o per effetto la possibilità di esercitare il controllo.

Il controllo rileva anche quando sia esercitato indirettamente, per il tramite di società controllate, società fiduciarie, organismi o persone interposti. Non si considerano indirettamente controllate le società e imprese controllate da entità a loro volta sottoposte a controllo congiunto.

“influenza notevole”: il potere di partecipare alla determinazione delle politiche finanziarie e operative di un'impresa partecipata, senza averne il controllo.

L'influenza notevole si presume in caso di possesso di una partecipazione, diretta o indiretta, pari o superiore al 20 per cento del capitale sociale o dei diritti di voto nell'assemblea ordinaria o in altro organo equivalente della società partecipata, ovvero al 10 per cento nel caso di società con azioni quotate in mercati regolamentati.

In caso di possesso inferiore alle predette soglie, devono essere condotti specifici approfondimenti per accertare la sussistenza di una influenza notevole almeno al ricorrere dei seguenti indici e tenendo conto di ogni altra circostanza rilevante:

- essere rappresentati nell'organo con funzione di gestione o nell'organo con funzione di supervisione strategica dell'impresa partecipata; non costituisce di per sé indice di influenza notevole il solo fatto di esprimere il componente in rappresentanza della minoranza secondo quanto previsto dalla disciplina degli emittenti azioni quotate in mercati regolamentati;
- partecipare alle decisioni di natura strategica di un'impresa, in particolare in quanto si disponga di diritti di voto determinanti nelle decisioni dell'assemblea in materia di bilancio, destinazione degli utili, distribuzione di riserve, senza che si configuri una situazione di controllo congiunto;
- l'esistenza di transazioni rilevanti – intendendosi tali le “operazioni di maggiore rilevanza” come definite nella presente Sezione -, lo scambio di personale manageriale, la fornitura di informazioni tecniche essenziali.

L'influenza notevole rileva anche quando sia esercitata indirettamente, per il tramite di società controllate, società fiduciarie, organismi o persone interposti. Non si considerano sottoposte indirettamente a influenza notevole le società partecipate da entità a loro volta sottoposte a controllo congiunto.

“amministratore indipendente”: l'amministratore, il consigliere di gestione o di sorveglianza che non sia controparte o soggetto collegato ovvero abbia interessi nell'operazione ai sensi dell'art. 2391 c.c., in possesso almeno dei requisiti di indipendenza stabiliti dallo statuto della banca ai fini di quanto previsto dalle disposizioni sul governo societario.

3. Identificazione dei Soggetti Collegati

Il primo e fondamentale presidio volto a garantire il rispetto e l'efficacia del presente Regolamento è costituito dalla fase di censimento dei Soggetti Collegati. Tale attività, che riguarda in primo luogo gli esponenti aziendali, prevede che essi segnalino tutti i rapporti intrattenuti con altri soggetti (persone fisiche e giuridiche) che possono essere ricondotti nell'alveo dei Soggetti Collegati e nell'ambito di applicazione del presente Regolamento.

A tale scopo, è previsto che l'esponente aziendale segnali "a monte", vale a dire in un momento di prima comunicazione, i suddetti rapporti. Le disposizioni normative prevedono, infatti, che tutti i soggetti qualificabili come parti correlate cooperino con la Banca al fine di consentire un censimento corretto e completo dei Soggetti Collegati, in particolare per quanto riguarda l'individuazione dei soggetti connessi. Gli esponenti aziendali trasmettono, dopo l'approvazione del presente regolamento, un'attestazione in merito ai rapporti con soggetti collegati e sono tenuti a dare tempestiva comunicazione al Consiglio di ogni variazione che dovesse intervenire nei dati precedentemente comunicati.

Sulla base della suddetta elencazione, si ottengono informazioni tali da poter censire l'esponente aziendale ed i soggetti a lui connessi all'interno del sistema informativo, tramite la specifica procedura informatica. Questa valorizzazione consente altresì di impedire che le operazioni con Soggetti Collegati siano deliberate da parte di organi diversi dal Consiglio di Amministrazione ed eventualmente dall'Assemblea.

In particolare, all'atto della nomina degli esponenti aziendali è loro chiesto di fornire le seguenti informazioni (rif. Allegato 1 modulo):

1. l'indicazione delle interessenze detenute in società di persone e di capitali, con la precisazione se esercitano sulle stesse una posizione di controllo e le cariche eventualmente ricoperte presso di loro;
2. le società od enti presso i quali gli esponenti svolgono funzione di amministrazione, direzione e controllo ed eventuali società da queste controllate o che le controllano;
3. l'elenco dei soggetti che controllano o sono sottoposti a comune controllo con una società a sua volta controllata dall'esponente;
4. l'elenco degli stretti familiari.

3.1 Procedura per il censimento dei soggetti collegati

Al fine di assicurare il rispetto della normativa in materia, viene disposto quanto segue:

1) Censimento del tipo di anagrafe relativamente agli esponenti aziendali: il Vice CEO Service raccoglie le dichiarazioni periodiche, nelle quali ciascun esponente aziendale (Consigliere, Sindaco, anche supplente, Amministratore Delegato) indica le società controllate, le società presso le quali svolge funzioni di amministrazione, direzione o controllo, le società controllate o che controllano o che sono collegate a quelle di cui ai punti precedenti, i famigliari. Nel menù Gesbank dell'anagrafica viene inserito come tipo anagrafico: "sindaco" oppure "amministratore".

b. Censimento del tipo di anagrafe relativamente alla "parentela":

Il Chief Credits Officer assicura l'inserimento nella procedura Gesbank delle informazioni fornite dagli esponenti aziendali nelle dichiarazioni. Nel menù Gesbank dell'anagrafica, viene avvalorato un campo apposito nella voce "Tipo parentela": per l'NDG relativo al soggetto da collegare all'esponente, avvalorare il campo come segue:

5 = Parente di un Amministratore

6 = Parente di un Sindaco

9 = Società collegata ad amministratore (viene utilizzata per tutte le società controllate e collegate, o per le società presso le quali l'esponente svolge funzioni di amministrazione, direzione o controllo)

D = Direzione (da utilizzare per l'Amministratore Delegato e i Vicedirettori Generali)

Il Vice CEO Service assicura che siano attivi i blocchi di programma, al fine di garantire che la pratica di fido possa essere deliberata solo dal Consiglio di Amministrazione.

4. Operazioni con Soggetti Collegati

Costituiscono operazioni con Soggetti Collegati le transazioni che comportano assunzione di attività di rischio, trasferimento di risorse, servizi o obbligazioni, indipendentemente dalla previsione di un corrispettivo, ivi incluse le operazioni di fusione e di scissione. Ai fini della presente procedura, si considerano operazioni con Soggetti Collegati anche le operazioni, concluse con tali soggetti, che abbiano in seguito dato luogo a perdite, passaggi a sofferenza, accordi transattivi giudiziali o extra-giudiziali.

A titolo di esempio si considerano possibili operazioni soggette alla normativa:

p.e. tutte le obbligazioni contratte dagli esponenti aziendali con la Banca, finanziarie e non; gli incarichi professionali; le operazioni di erogazione di credito, sia per cassa che di firma; la concessione agli esponenti aziendali di scoperture e sconfinamenti; obbligazioni indirette, etc.

Non si considerano operazioni con Soggetti Collegati:

1. quelle effettuate con o tra società controllate, anche congiuntamente, in modo totalitario;
2. i compensi corrisposti agli esponenti aziendali, se conformi alle disposizioni di vigilanza in materia di sistemi di incentivazione e remunerazione delle banche;
3. le operazioni di trasferimento infragruppo di fondi o di "collateral" poste in essere nell'ambito del sistema di gestione del rischio di liquidità a livello consolidato;
4. le operazioni da realizzare sulla base di istruzioni con finalità di stabilità impartite dalla Banca d'Italia, ovvero sulla base di disposizioni emanante dalla capogruppo per l'esecuzione di istruzione impartite dalla Banca d'Italia nell'interesse della stabilità del gruppo.

Le operazioni con Soggetti Collegati si distinguono in:

1) Operazioni rilevanti:

a) Operazioni di maggiore rilevanza

L'operazione con Soggetti Collegati il cui controvalore in rapporto al Patrimonio di Vigilanza è superiore alla soglia del 5%. La soglia è calcolata sulla base dell'Indice di Rilevanza del Controvalore dato dal rapporto tra il controvalore dell'operazione ed il patrimonio di vigilanza al 31 dicembre e al 30 giugno.

In caso di più transazioni con lo stesso Soggetto Collegato che costituiscono parte di un'unica operazione, la Banca considera, ai fini del calcolo della soglia di rilevanza, il loro prevedibile ammontare cumulativamente considerato.

b) Operazioni di minore rilevanza

L'operazione con Soggetti Collegati diversa da quella di maggiore rilevanza ovvero compresa tra 100.000,00 Euro e il 5% del Patrimonio di Vigilanza.

2) Operazioni di importo esiguo

L'operazione con Soggetti Collegati di controvalore pari o inferiore a 100.000,00 Euro.

5. Limiti prudenziali

Il primo presidio rispetto alle operazioni con Soggetti Collegati è costituito dai limiti prudenziali per le attività di rischio della Banca nei confronti di detti soggetti. I limiti sono differenziati in funzione delle diverse tipologie di Parti Correlate, in modo proporzionato all'intensità delle relazioni e alla rilevanza dei conseguenti rischi per la sana e prudente gestione. In considerazione dei maggiori rischi inerenti ai conflitti di interesse nelle relazioni banca-industria, sono previsti limiti più stringenti per le attività di rischio nei confronti di Parti Correlate qualificabili come imprese non finanziarie.

L'assunzione di attività di rischio nei confronti dei Soggetti Collegati deve essere contenuta entro i limiti riportati nella tabella. Ai fini delle modalità di calcolo si rinvia a quanto previsto dalle disposizioni di Vigilanza.

Limiti prudenziali alle attività di rischio verso soggetti collegati

	Esponenti aziendali	Partecipanti di controllo o in grado di esercitare un'influenza notevole	Altri partecipanti e soggetti diversi dai partecipanti	Soggetti sottoposti a controllo o influenza notevole
LIMITI CONSOLIDATI	5 %	Parti correlate non finanziarie		
		5 %	7,50 %	15 %
		Altre parti correlate		
		7,50 %	10 %	20 %
LIMITE INDIVIDUALE	20 %			

Il rispetto dei limiti prudenziali alle attività di rischio verso i Soggetti Collegati deve essere assicurato in via continuativa. Qualora per cause indipendenti dalla volontà o dalla colpa della Banca uno o più limiti siano superati, le attività di rischio devono essere ricondotte nei limiti nel più breve tempo possibile. A tal fine, la Banca predispone entro 45 giorni dal superamento del limite, un piano di rientro, approvato dal Consiglio di Amministrazione su proposta del CEO, sentito la funzione del Risk Controller. Il piano di rientro è trasmesso alla Banca d'Italia entro 20 giorni dall'approvazione, unitamente ai verbali recanti le deliberazioni degli organi aziendali.

Se il piano di superamento dei limiti riguarda una Parte Correlata in virtù della partecipazione detenuta nella Banca, i diritti amministrativi connessi con la partecipazione sono sospesi.

La Banca valuta i rischi connessi con l'operatività verso i Soggetti Collegati (di natura legale, reputazionale o di conflitto di interesse), se rilevanti per l'operatività aziendale, nell'ambito del processo interno di valutazione dell'adeguatezza patrimoniale (ICAAP), ai sensi di quanto previsto dalle disposizioni di vigilanza; in particolare, nei casi di superamento dei limiti prudenziali per i motivi sopra indicati, ad integrazione delle iniziative previste nel piano di rientro, si tiene conto delle eccedenze nel processo di determinazione del capitale interno complessivo.

6. Processo di istruttoria e delibera

Sono di seguito descritte le fasi procedurali previste per la gestione delle operazioni con soggetti collegati.

Il Chief Credits Officer che ha in carico l'operazione:

1. Verifica l'eventuale flag anagrafico che identifica la controparte come soggetto collegato ai fini del presente regolamento.
2. Determina il controvalore dell'operazione in esame e valuta se il controvalore dell'operazione comporta il superamento dei limiti alle attività di rischio fissati per il medesimo insieme di soggetti collegati, individuati a livello di gruppo (con riferimento ai limiti alle attività di rischio descritti); qualora l'operazione determini il superamento dei limiti alle attività di rischio, questa non può essere conclusa;
3. Verifica in quale tipologia, in relazione al controvalore, rientra l'operazione (minore, maggiore rilevanza o importo esiguo) al fine di rilevare il corretto iter.

6.1 Fase deliberativa

Le pratiche di fido che rientrano nelle tipologie previste dalle normative 136 TUB e 2391 C.C. devono rispettare quanto previsto dalle citate normative.

Per assicurare il rispetto delle disposizioni normative:

- Il Chief Credit Officer deve indicare nella sezione “Commento uffici fidi” l’esistenza di richieste da parti correlate;
- Il Chief Credit Officer segnala al Vice CEO Service che la pratica richiede il particolare iter previsto dalla normativa.

Il Vice CEO Service assiste il CEO nell’assicurare che la pratica di fido rispetti l’iter di delibera coerente con le normative e la presente regolamentazione: correttezza della pratica di fido, dichiarazione di interesse da parte dell’esponente, presenza di tutti i membri del Collegio Sindacale alla seduta del Consiglio o acquisizione successiva dell’apposito consenso da parte del Sindaco assente, apposita verbalizzazione, con la presa d’atto della dichiarazione da parte dell’esponente interessato e il richiamo alle ragioni economiche per la Banca.

6.2 Le operazioni di importo esiguo

Le operazioni di importo esiguo seguono l’iter del Regolamento Crediti e Leasing. La delibera deve essere effettuata dal Consiglio di Amministrazione.

6.3 Le operazioni di minore rilevanza

Fase pre-deliberativa

Il Chief Credit Officer provvede, dopo aver istruito la pratica secondo le modalità previsto dal Regolamento Crediti e Leasing, e dopo averla condivisa con il CEO, all’inoltro agli Amministratori Indipendenti.

Alla pratica è acclusa una lettera che riporta una sintesi delle caratteristiche dell’operazione. Dalla documentazione inviata, deve risultare:

- la natura della correlazione
- tipologia, termini e condizioni dell’operazione
- sintesi della valutazione
- la convenienza e le motivazioni sottese all’operazione
- gli eventuali rischi per la Banca.

Gli Amministratori Indipendenti valutano la completezza della documentazione e delle informazioni ricevute, laddove ritengano necessario od opportuno possono procedere ad acquisire ulteriori elementi sulle specifiche delle operazioni.

Esprimono il proprio parere motivato sull’operazione, la correttezza, la convenienza delle relative condizioni.

Qualora gli Amministratori Indipendenti siano impossibilitati a partecipare alla riunione, devono trasmettere tempestivamente la loro relazione al CEO che la sottoporrà all’attenzione del Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale.

Fase deliberativa

Con riferimento alle operazioni di minore rilevanza, il Consiglio di Amministrazione riceve dal CEO un’adeguata e completa istruttoria sulle operazioni corredata dal parere non vincolante degli Amministratori Indipendenti e delibera sull’operazione in esame fornendo adeguata motivazione in merito a:

- l’opportunità e la convenienza economica dell’operazione per la banca;
- le ragioni di eventuali scostamenti, in termini di condizioni economico-contrattuali e di altri profili caratteristici dell’operazione, rispetto a quelli standard o di mercato. Gli elementi idonei a tale motivazione devono risultare dalla documentazione a corredo della delibera.

In caso di parere negativo, o condizionato a rilievi formulati dagli Amministratori Indipendenti, la delibera fornisce analitica motivazione delle ragioni per cui essa viene comunque assunta e puntuale riscontro alle osservazioni formulate dagli Amministratori Indipendenti.

6.4 Le operazioni di maggiore rilevanza

Fase pre-deliberativa

Qualora l'operazione sia di maggiore rilevanza, in aggiunta a quanto sopra descritto, gli Amministratori Indipendenti sono coinvolti nelle trattative richiedendo informazioni e formulando osservazioni ai soggetti incaricati della conduzione della negoziazione e dell'istruttoria.

Gli Amministratori Indipendenti, al termine dei lavori, predispongono un parere motivato sulla regolarità formale e sostanziale dell'operazione che sarà poi portato al Consiglio di Amministrazione.

Qualora gli Amministratori Indipendenti siano impossibilitati a partecipare alla riunione, devono trasmettere tempestivamente la loro relazione al CEO che la sottoporrà all'attenzione del Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale.

Fase deliberativa

Con riferimento alle operazioni di maggiore rilevanza, il Consiglio di Amministrazione riceve dal CEO un'adeguata e completa informativa sulle operazioni, corredata dal parere **vincolante** degli Amministratori Indipendenti, e delibera sull'operazione in esame fornendo adeguata motivazione in merito a:

- l'opportunità e la convenienza economica dell'operazione per la Banca;
- le ragioni di eventuali scostamenti, in termini di condizioni economico-contrattuali e di altri profili caratteristici dell'operazione, rispetto a quelli standard o di mercato. Gli elementi idonei a tale motivazione devono risultare dalla documentazione a corredo della delibera.

6.5 Le operazioni aventi natura diversa da quella creditizia con Soggetti Collegati

Qualora l'operazione non sia di natura creditizia ma riguardi, ad esempio un incarico di consulenza o la compravendita di un bene con un qualsiasi Soggetto Collegato, l'iter di deliberazione dell'operazione nasce dall'unità operativa responsabile della medesima, l'Amministrazione. Il Chief Administration Officer deve verificare lo status anagrafico della controparte dell'operazione e, qualora riscontri che si tratta di Soggetto Collegato, predisporre l'istruttoria dell'operazione e relazionarsi, in primo luogo, con il CEO, al fine di effettuare una prima analisi delle implicazioni connesse al rapporto con il Soggetto Collegato. Se il CEO ritiene opportuno procedere, l'unità operativa predisporre la bozza del verbale di deliberazione.

Delibera ai sensi art 136 TUB e 2391 CC:

- Il Chief Credit Officer riporta in un elenco tutte le informazioni fornite dagli esponenti, tale elenco viene consegnato al CEO, al Vice CEO Service, al Chief Administration Officer, al fine di individuare tempestivamente contratti, operazioni, consulenze, servizi o forniture soggette alla normativa delle parti correlate;
- Il CEO, prima della stipula di contratti o atti che comportano impegni di spesa per la banca, provvede ad attivare la preventiva delibera del Consiglio, secondo l'iter previsto dalla vigente normativa delle parti correlate;
- Il Chief Administration Officer, avvalendosi dell'informazione contenuta negli elenchi di cui sopra, prima di dar corso al pagamento, assicura la segnalazione al Vice CEO Service, che verifica la presenza della delibera consigliare con i requisiti previsti dalla vigente normativa.

7. Controlli

La Banca si è dotata di processi di controllo atti a garantire la corretta misurazione e gestione dei rischi assunti verso i Soggetti Collegati e a verificare il corretto disegno e l'effettiva applicazione delle politiche interne. In tale contesto:

- il Collegio Sindacale, organo con funzione di controllo, sorveglia con particolare attenzione l'applicazione della descritta procedura, in primis durante le sedute del Consiglio di Amministrazione alle quali partecipa, ma anche con il supporto della Funzione Risk Controlling e della Funzione Compliance, ognuno per le rispettive competenze;
- la funzione Compliance verifica nel continuo l'aderenza della procedura all'evoluzione della normativa. Inoltre, ad esso è affidato il compito di verificare l'esistenza e l'affidabilità, nel continuo, di procedure e

sistemi idonei ad assicurare il rispetto di tutti gli obblighi normativi e di quelli stabiliti della regolamentazione interna.

- L'Internal Audit verifica l'osservanza delle politiche interne, segnala tempestivamente eventuali anomalie all'organo con funzione di controllo e agli organi di vertice della Banca.
- Gli Amministratori Indipendenti svolgono un ruolo di valutazione, supporto e proposta in materia di organizzazione e svolgimento dei controlli interni sulla complessiva attività di assunzione e gestione di rischi verso Soggetti Collegati nonché per la generale verifica di coerenza dell'attività con gli indirizzi strategici gestionali.
- Il Risk Controller riferisce periodicamente agli organi aziendali circa il rispetto dei limiti assegnati alle diverse strutture e unità operative, l'esposizione complessiva della banca o del gruppo bancario ai rischi derivanti da transazioni con soggetti collegati e da altri conflitti di interesse, se del caso suggerisce revisioni delle politiche interne e degli assetti organizzativi e di controllo ritenute idonee a rafforzare il presidio di tali rischi.

8. Linee di comportamento degli esponenti aziendali in situazioni di potenziale conflitto d'interessi

Agli esponenti aziendali è richiesto di attenersi alle seguenti linee di comportamento per consolidare la direttrice di etica, trasparenza e correttezza adottati nella Banca:

- qualora l'organo amministrativo di cui l'esponente è membro o controllore debba esaminare una richiesta di affidamento o di transazione su di una posizione debitoria avanzata da un cliente assistito professionalmente in proprio o come studio dall'esponente di cui trattasi, quest'ultimo deve dichiarare il rapporto esistente;
- lo stesso comportamento deve essere tenuto ogniqualvolta siano ravvisabili situazioni potenzialmente conflittuali fra l'interesse della Banca e dell'esponente o del terzo da questi assistito (come ad esempio il caso in cui l'esponente sia dipendente o collaboratore di società con la quale si pone in essere una operazione);
- gli esponenti si attengono al principio deontologico secondo il quale essi devono astenersi da ogni forma di trattazione degli affari della Banca direttamente con i clienti attuali e potenziali, segnatamente in materia di affidamenti. Notizie, informazioni, suggerimenti e successivi contatti diretti con le persone interessate devono sempre essere filtrati per il tramite del CEO, cui compete istituzionalmente gestire gli affari della Banca. Gli esponenti non possono e non devono quindi, anche per motivi di chiarezza e trasparenza nei confronti dei terzi, svolgere compiti, sia pure saltuariamente, che si sovrapporrebbero a quelli istituzionalmente spettanti al CEO. L'applicazione di questo principio di comportamento è della massima importanza, per assicurare la funzionalità operativa e il rispetto dei ruoli;
- l'esponente, qualora sia in possesso di notizie circa fatti suscettibili di arrecare un danno economico alla Banca, deve darne comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione, nell'eventuale rispetto del segreto professionale;
- ogni qualvolta l'esponente venga a trovarsi in una qualsiasi situazione che possa in qualche modo evidenziare una divergenza di interessi con la Banca, deve privilegiare la tutela dell'interesse dell'Istituto rispetto ad altri interessi.

L'amministratore risponde dei danni derivati alla società dalla sua azione od omissione.

L'amministratore risponde altresì dei danni che siano derivati alla società dalla utilizzazione a vantaggio proprio o di terzi di dati, notizie o opportunità di affari appresi nell'esercizio del suo incarico.

Allegato: Modulo per la raccolta delle informazioni relative agli Esponenti aziendali

Spett.le
Prader Bank SPA

Dichiarazione ai sensi delle Istruzioni di Vigilanza in materia di parti correlate

ESPONENTE DICHIARANTE	
------------------------------	--

A) Società controllate dall'esponente (*)

Denominazione sociale	Sede legale	N. iscrizione registro imprese

B) Società presso le quali l'esponente svolga funzioni di amministrazione, direzione e controllo

Denominazione sociale	Sede legale	N. iscrizione registro imprese

C) Società controllate o che controllano o che sono collegate a quelle dei punti A) e B) (*)

Denominazione sociale	Sede legale	N. iscrizione registro imprese

(*) Le situazioni di controllo e di collegamento vanno determinate i criteri descritti all'articolo 23 del Testo Unico Bancario nonché dall'art. 2359 codice civile, indicate sul retro della presente dichiarazione.

D) Situazione familiare ("stretti familiari": i parenti fino al secondo grado* e il coniuge o il convivente more-uxorio, nonché i figli)

Nominativo	Codice fiscale	Relazione di parentela

*primo grado: figli e genitori; secondo grado: fratelli, sorelle, nipoti e nonni

Luogo, data

firma

Articolo 23: nozione di controllo:

„Ai fini del presente Capo il controllo sussiste, anche con riferimento a soggetti diversi dalle società, nei casi previsti dall'articolo 2359, commi primo e secondo, del codice civile.

Il controllo si considera esistente nella forma dell'influenza dominante, salvo prova contraria, allorché ricorra una delle seguenti situazioni:

- 1) esistenza di un soggetto che, in base ad accordi con gli altri soci, ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza degli amministratori ovvero dispone da solo della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria;
- 2) possesso di una partecipazione idonea a consentire la nomina o la revoca della maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione;
- 3) sussistenza di rapporti, anche tra soci, di carattere finanziario o organizzativo idonei a conseguire uno dei seguenti effetti:
 - a) la trasmissione degli utili o delle perdite;
 - b) il coordinamento della gestione dell'impresa con quella di altre imprese ai fini del perseguimento di un scopo comune;
 - c) l'attribuzione di poteri maggiori rispetto a quelli derivanti dalle azioni o quote possedute;
 - d) l'attribuzione a soggetti diversi da quelli legittimati in base all'assetto proprietario di poteri di scelta di amministratori e dei dirigenti delle imprese;
- 4) assoggettamento a direzione comune, in base alla composizione degli organi amministrativi o per altri concordanti elementi.”

Articolo 2359: Società controllate e società collegate.

Sono considerate società controllate: 1) le società in cui un'altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria; 2) le società in cui un'altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria; 3) le società che sono sotto l'influenza dominante di un'altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa.

Ai fini dell'applicazione dei numeri 1) e 2) del primo comma si computano anche i voti spettanti a società controllate, a società fiduciarie e a persona interposta; non si computano i voti spettanti per conto di terzi.

Sono considerate collegate le società sulla quale un'altra società esercita un'influenza notevole. L'influenza si presume quando nell'assemblea ordinaria può essere esercitato almeno un quinto dei voti ovvero un decimo se la società ha azioni quotate in borsa”